



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 novembre 2019
(OR. en)

13815/19

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0180(NLE)**

**AVIATION 215
RELEX 1005**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 novembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 574 final
Oggetto:	Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 574 final.

All: COM(2019) 574 final



Bruxelles, 5.11.2019
COM(2019) 574 final

2010/0180 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di
Giordania, dall'altro**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro è stato negoziato sulla base dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio nel giugno 2007.

L'accordo è stato firmato il 15 dicembre 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità alla decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio¹. Per quanto riguarda l'UE, sia l'Unione sia i suoi Stati membri sono parti dell'accordo.

Il processo di ratifica è stato completato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in conformità alla procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011 e il pertinente protocollo di adesione della Repubblica di Croazia all'accordo è stato firmato il 3 maggio 2016².

La presente proposta modifica la proposta iniziale della Commissione [COM(2010) 332 definitivo³], adottata il 24 giugno 2010 e successivamente trasmessa al Consiglio, in particolare al fine di tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12. Al fine di facilitarne l'esame da parte del Consiglio, tutto il testo in questione è presentato come proposta modificata.

2. BASE GIURIDICA

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- Sintesi dell'accordo proposto

¹ Decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (GU L 334 del 6.12.2012, pag. 1).

² Decisione (UE) 2016/803 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 79).

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1561651763204&uri=CELEX:52010PC0332>.

L'accordo è costituito dal testo di base, che ne contiene i principi fondamentali, e da quattro allegati: l'allegato I sui servizi concordati e le rotte specificate, l'allegato II sulle disposizioni transitorie, l'allegato III che comprende le norme applicabili all'aviazione civile e l'allegato IV contenente un elenco degli altri Stati di cui agli articoli 3 e 4 e all'allegato I.

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro è stato firmato il 15 dicembre 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità alla decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio⁵.
- (2) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in conformità alla procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011 e il pertinente protocollo di adesione della Repubblica di Croazia all'accordo è stato firmato il 3 maggio 2016⁶.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (4) Gli articoli 3 e 4 della decisione 2012/750/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia né disposizioni sugli obblighi d'informazione degli Stati membri, contenute nell'articolo 5 della decisione.

⁴ Approvazione del [data] (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*).

⁵ Decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (GU L 334 del 6.12.2012, pag. 1).

⁶ Decisione (UE) 2016/803 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 79).

Gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2012/750/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro è approvato a nome dell'Unione⁷.

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata dall'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 21 dell'accordo che riguardano semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato III (Norme applicabili all'aviazione civile) dell'accordo, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è stabilita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.

Articolo 3

Gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2012/750/UE cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
[...]

⁷ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.